COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GILBERTO BONALUMI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: Il mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita (813) 3

BONALUMI GILBERTO, *Presidente, Relatore f.f.* 3, 5

CANULLO LEO 4

CORTI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 4, 5

FERRARI MARTE 4

PETRUCCIOLI CLAUDIO 4

Votazione segreta:

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,40.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: Il mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita (813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: Il mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita ».

Svolgerò io stesso la relazione. Nel 1984 si terrà un'importante esposizione presso la città rivierasca del Mississippi, New Orleans, sul tema dell'uso delle acque dolci (fiumi, laghi, lagune, bacini imbriferi ed acque sotterranee), consentendo un'ampia informazione in materia.

La nostra partecipazione alla mostra potrà portare risultati importanti ed utili per vasti settori dell'economia nazionale, e perciò è stato all'uopo approntato questo disegno di legge, che comporta una spesa complessiva di 4 mila milioni, suddivisa in due esercizi. Il provvedimento prevede, in primo luogo, la costituzione di un Commissariato generale del Governo italiano che, come nei casi analoghi di enti similari che l'hanno preceduto, cesserà completamente la sua attività entro sei mesi dalla conclusione dell'Esposizione, e cioè entro il mese di maggio 1985.

La cifra prevista può apparire rilevante, ma ricordo che essa si rifà all'esperienza che già avemmo a seguito della nostra partecipazione all'esposizione internazionale di Knoxville, l'anno scorso (per cui approvammo in questa Commissione un progetto di legge analogo a quello oggi in discussione). In passato, si è visto che, rispetto ad una cifra iniziale più bassa, siamo stati costretti ad intervenire negli esercizi successivi per integrarla.

Sotto il profilo giuridico, desidero ricordare che questo disegno di legge si collega ad un lontano ma non abbandonato impegno internazionale, discendente, per l'Italia, dall'adesione alla convenzione relativa alle esposizioni internazionali, del 1928, che appunto obbliga gli Stati aderenti a predisporre una struttura permanente per assicurare la loro partecipazione alle esposizioni di riconosciuto rilievo mondiale. In Italia attualmente tale struttura viene attivata per prassi, con singole leggi che quantificano gli oneri connessi alla partecipazione, chiariscono il tipo di struttura temporanea che viene creata, prevedono l'utilizzo del personale, già dipendente dello Stato, tramite distacco, e consentono assunzioni temporanee di personale *in loco*, il cui onere rientra nello stanziamento globale autorizzato dal disegno di legge.

Con riguardo alle osservazioni pertinenti che i commissari avevano già espresso su questo progetto di legge, ho voluto illustrare il significato della nostra presenza in una mostra su un tema tanto delicato ed importante, per tutta l'umanità, e gli aspetti di « ritorno » economico e industriale, per il nostro paese.

Chiedo pertanto l'approvazione del disegno di legge, comunicando che su di esso la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, e che la I Commissione affari costituzionali ha accompagnato analogo parere positivo alla raccomandazione « che venga espressamente previsto che il rapporto del personale di lavoro assunto a contratto dal Commissario generale debba comunque cessare con la fine dell'attività del Commissariato ».

LEO CANULLO. Ma questa disposizione è già contenuta nell'articolato.

PRESIDENTE. Avendo esaurito così la mia esposizione, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista a questo disegno di legge, ma desidero fare alcune considerazioni, rivolgendomi in particolare al rappresentante del Governo.

Considero molto importante il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, la quale rileva che, per interventi del tipo di quello in oggetto, intesi a consentire la nostra partecipazione ad esposizioni e ad altre analoghe iniziative di carattere internazionale, sarebbe opportuno evitare il ricorso allo strumento legislativo, prevedendo invece appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero degli esteri. Ciò per vari motivi, anche di ordine generale, riguardanti la estrema pesantezza delle definizioni legislative.

Del resto, solitamente queste esposizioni internazionali vengono programmate con largo anticipo, e quindi esiste tutta la possibilità di inserire capitoli di spesa in bilancio, e anche di prevedere la predisposizione di adeguati strumenti organizzativi (non sono in grado di dire se in questo caso sarebbe stato opportuno) che possono già esistere. Faccio un esempio: mi risulta che a scadenza non molto lontana è prevista una nuova esposizione internazionale in Giappone sul tema della casa e che c'è una candidatura della Triennale di Milano ad essere l'agenzia organizzatrice della presenza italiana. In tal caso si può vedere di procedere per questa via. Sarebbe comunque opportuno che ipotesi di questo genere venissero considerate volta per volta e non si ricorresse sempre a meccanismi come quelli previsti dal provvedimento al nostro esame.

Inoltre, poiché la programmazione della presenza italiana, di questi importanti appuntamenti internazionali, evidentemente richiede molto tempo, anzi tanto più tempo si mette a disposizione, tante più energie si mobilitano e si muovono, quanto più la presenza italiana sarà qualificata e produttiva, vorrei far notare che il disegno di legge è stato presentato con qualche ritardo, per cui mi auguro che qualcosa per la presenza italiana sia già stato fatto (mi risulta che vi sono aziende che già si sono mosse in questo senso), evidentemente o con coordinamento di fatto ovvero senza alcun coordinamento. In ogni caso, ritengo che questa sia una materia tanto importante da poter essere tranquillamente ricondotta, per la possibilità di previsione ampiamente garantita dai tempi di organizzazione, negli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario. Insisto sull'opportunità di considerare volta per volta la possibilità di ricorrere ad enti, istituzioni ed organismi già specializzati nel settore in cui avviene l'esposizione, la mostra o l'appuntamento di ordine internazionale.

MARTE FERRARI. Faccio presente che nel titolo del disegno di legge si parla di sorgente di vita, mentre nella relazione di fonti di vita. Forse vi è un errore.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Sono due diverse traduzioni dall'inglese.

BRUNO CORTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È esatta la dizione « sorgenti di vita ».

MARTE FERRARI. Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato, ma valgono le osservazioni già fatte, perché il provvedimento è stato presentato il 10

novembre, l'approvazione avviene ai primi di dicembre e il tutto dovrebbe essere predisposto per il 12 maggio del 1984, giorno in cui verrà inaugurata la esposizione. Se l'*iter* organizzativo - funzionale cominciasse soltanto oggi, non rientreremmo nel termine, per cui le spese non dovrebbero essere nemmeno programmate. Forse, come ha detto il collega Petruccioli, l'*iter* di chi organizza in modo concreto è già stato percorso e noi dobbiamo soltanto coprire le spese necessarie per dare attuazione a questa scelta. Allora, come si è già rilevato, bisogna predisporre una voce di bilancio per la partecipazione a queste iniziative e manifestazioni, come segno normale per l'instaurazione di rapporti internazionali, mantenendo forse una struttura, un ufficio, con un impegno politico che consenta di avere un'organizzazione con carattere più continuativo, e quindi uno strumento *ad hoc*. Da questo punto di vista vi è l'esigenza di riflettere ancora. Concludo ribadendo il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO CORTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione mondiale di New Orleans, Louisiana (USA) del 1984, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

a) lire 2.000 milioni nell'anno 1983;

b) lire 2.000 milioni nell'anno 1984.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di 4 miliardi, derivanti dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 1577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni finanziari 1983 e 1984, in ragione di lire 2 miliardi all'anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 3.

È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione mondiale di New Orleans, Louisiana (USA) del 1984, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercita le funzioni di vice commissario ed in caso di assenza o di impedimento sostituisce il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

È inoltre nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assume la presidenza, designato dal Ministero del tesoro e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

Il Commissariato cessa le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Commissariato generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempi-

menti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificato con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonché le spese di rappresentanza.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unità, non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonché ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non può comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 12 unità.

Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti, normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite e dei doveri di rappresentanza. Esso spetta, successivamente al conferimento dell'incarico e a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione di funzioni, relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite. Esso spetta, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle relative funzioni presso il Commissariato e relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i

periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente decreto ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, in misura pari a quello attribuito al personale a contratto dell'Ambasciata d'Italia a Washington con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi ministeri, enti o privati. I rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

(*È approvato*).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione mon-

diale di New Orleans del 1984 sul tema: Il mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita » (813).

Presenti e votanti . . . 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Bianco, Biasini, Bonalumi, Canullo, Crippa, Ferrari, Gabbuggiani, Gorla, Gunnella, Intini, Lenoci, Malfatti, Masina, Petruccioli, Radi, Sandirocco, Sanlorenzo, Sarti, Sedati, Silvestri, Trebbi, Zamberletti.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO